

Spoletto - Annunci, 15 Giugno 2009 alle 17:55:09

STAMPA BOOKMARK

FESTIVAL DEI DUE MONDI: RIGETTATO DAL TRIBUNALE DI SPOLETO IL RICORSO DELLA MEDIAVIP

AGGIORNAMENTO: Mediavip risponde e invia la sentenza [\[Commenti\]](#)

La Fondazione Festival Dei Due Mondi ha appreso questa mattina, con piena soddisfazione, che con ordinanza del 15 giugno 2009 il Tribunale di Spoleto

(nella persona del Giudice dott. Augusto Fornaci) ha rigettato integralmente il ricorso cautelare promosso da Mediavip S.p.A.

Il Festival è alle porte, gli artisti stanno arrivando, la città-teatro è pronta ad accogliere il suo pubblico.

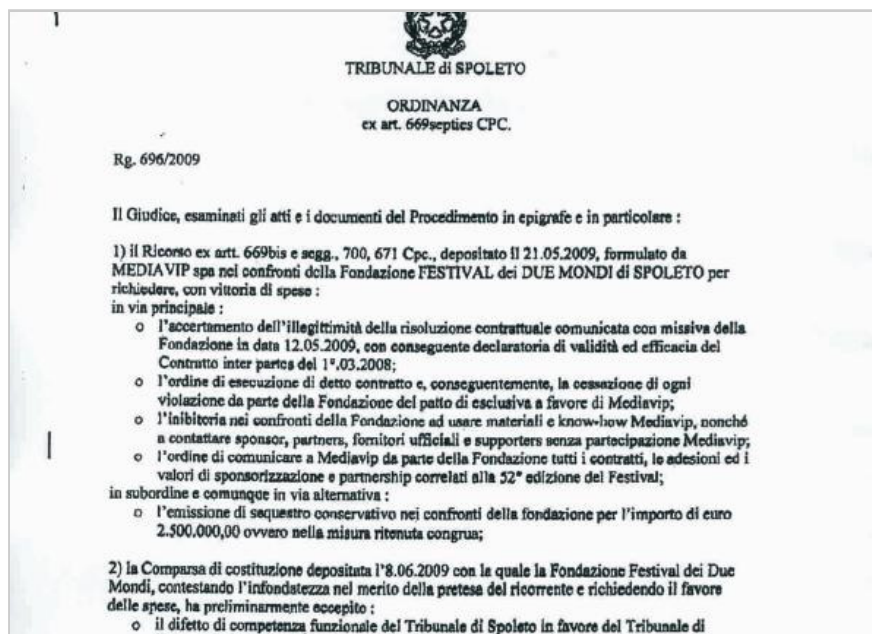
Marco Guerini



Capo Ufficio Stampa SPOLETO 52 - Festival dei 2Mondi

La Mediavip S.p.A. comunica che, con provvedimento reso in data odierna che si allega in copia, il Giudice del Tribunale di Spoleto ha rigettato il ricorso ex art. 669 bis e segg., 700 e 671 c.p.c. proposto nei confronti della Fondazione Festival dei Due Mondi Spoleto Onlus.

L'Azienda, preso atto della parte motiva del provvedimento, rafforzata nella correttezza del proprio operato etico e professionale, ha dato mandato agli Avv.ti Fusco e Calai di valutare il prosieguo delle azioni giudiziarie da intraprendere.



Aggiungi ai Preferiti / Condividi Spoletonline

Preferiti	E-mail
Digg	Delicious
MySpace	Facebook
Google	Live
visualizza altri	
AddThis	

rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di inibitoria all'uso di materiali e know-how Mediavip (punto B.1 - pagg. 3/6 delle note illustrative Mediavip), giova considerare che l'oggetto del presente procedimento va prioritariamente identificato nella formulata richiesta di adempimento del Contratto inter partes del 1°/03/2008 mediante il quale la Fondazione Festival ha concesso in appalto a Mediavip, in regime di esclusiva, il servizio di ricerca-contrattualizzazione-gestione di partner-sponsor-fornitori ufficiali-supporter per la Fondazione e per le manifestazioni-eventi attinenti al Festival spoletino da quest'ultima organizzati. Nella delineata prospettiva, la formulata domanda di inibitoria all'uso di materiali e know-how Mediavip — domanda della quale non possono non rilevarsi alcuni profili di genericità essendone rimasto sostanzialmente indefinito l'oggetto, non potendosi di certo confondere il know-how di un'impresa di marketing (e dunque quello specifico patrimonio di conoscenze operative originali dell'azienda) con il relativo portafoglio-clienti — integra soltanto uno fra i molteplici petiti di parte ricorrente e non appare di certo sufficiente a determinare lo spostamento della competenza funzionale dall'intestatario Tribunale al diverso ufficio giudiziario sede della Sezione Specializzata appositamente prevista dall'art.16 della Legge 273/2002.

Parimenti infondato, allo stato, appare l'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sull'assunto che la revoca del Contratto dell'1.03.2008 integrerebbe un atto amministrativo di autotutela stante la natura pubblicistica della Fondazione. A tutto voler concedere, infatti, la missiva 12.05.2009 della Fondazione — con la quale si è comunicato a Mediavip *"l'intervenuta revoca di ogni atto o affidamento eseguito nei vostri confronti con la convenzione medesima; nonché conseguentemente ed in ogni caso l'intervenuta risoluzione di diritto della già citata convenzione per vostro inadempimento grave e/o per l'impossibilità della stessa ad essere ulteriormente eseguita avendo comunque cessato ogni effetto"* — non appare espressione di un potere autoritativo dell'ente normativamente previsto (vds. Cass. Sez. Unite Sent. 27170 del 20.12.2006 — Sez. Unite Sent. 14539 del 19.11.2001) né il punto di arrivo di un apposito procedimento amministrativo, quanto piuttosto l'espressione della libertà negoziale del privato nel valutare l'adempimento/inadempimento della controparte, inserendosi perciò a pieno titolo in una prospettiva squisitamente privatistica su cui sembra corretto collocare il rapporto intercorrente fra le parti. E del resto, indiretta conferma della fondatezza di siffatta interpretazione si ritrae non solo dal procedimento di formazione del Contratto — nel quale non risulta nemmeno menzionata alcuna particolare procedura di evidenza pubblica (come sarebbe stato necessario fare in presenza di un appalto di servizi pubblici) ma anche dal relativo art.11, laddove, in conseguenza della pattuita previsione della clausola di arbitro irrituale (non rilevante in questa sede stante il disposto dell'art. 669quinquies Cpc., ma ben rilevante in relazione all'art.6/2°e. L.205/2000 come interpretato con Cassazione Sez. Unite Sent. 17934/2008), le *"Parti rinunciano sin d'ora al ricorso alla magistratura ordinaria per ogni e qualsiasi questione derivante dall'applicazione, risoluzione ed interpretazione della presente scrittura privata"*, con ciò espressamente qualificando in termini squisitamente privatistici il rapporto negoziale fra di esse esistente.

Quanto all'ammissibilità dello strumento processuale prescelto ed al merito dello stesso, giova osservare che seppur il lamentato inadempimento da parte della Fondazione Festival appaia, allo stato, tutt'altro che indiziariamente escluso — è d'uopo incidentalmente rilevare che la volontà di concedere in esclusiva a Mediavip il servizio di ricerca-contrattualizzazione-gestione di partner-sponsor-fornitori ufficiali-supporter emerge in forma chiara ed univoca dalle previsioni dei punti 7.1 e 7.2 del Contratto, mentre la lamentata mancata rendicontazione dell'Edizione Festival 2008 deve ritenersi tardiva poiché anche non volendosi far applicazione del termine decadenziale ex art.

1667/2°c.C.Civ. (previsto in relazione al solo appalto di un' "opera"), l'invito a produrre *"entro 15 giorni dal ricevimento della presente copia dei documenti bancari attestanti la tempistica di accredito sul conto Mediavip dei fondi provenienti da sponsor per l'edizione 51 del Festival"* contenuto nella missiva della Fondazione 14.04.2009, da correlarsi alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del Contratto, risulta ben successivo rispetto alla avvenuta comunicazione da Mediavip a Fondazione della bozza di rendiconto in allegato all'E-mail dell'8.09.2008 (doc.19 r.c.) ed alla avvenuta emissione delle fatture n. 7 del 22.10.2008 (per euro 186.468,70 + IVA) e n. 8 in pari data (per euro 631.889,91 + IVA) (documenti prodotti all'udienza 8.6.09) dalla Fondazione Festival a Mediavip che, in assenza di qualsivoglia prudenziale annotazione finanche di nero stile ("acconto sul maggior avere" aut similia) ivi emergente, debbono ragionevolmente far presumere che all'epoca fosse già stata esaurientemente completata da entrambi i contraenti la necessaria verifica delle rispettive partite dare-avere — pur tuttavia la domanda cautelare formulata appare non immune da profili di contraddittorietà.

Ed invero, seppur lamentando l'intervenuta violazione ad opera della controparte di uno degli elementi essenziali del sinallagma contrattuale — quella clausola di esclusiva che impone alla Fondazione di ricercare e contrattualizzare partners e sponsor del Festival solo avvalendosi dell'opera di Mediavip per l'intero periodo triennale di vigenza del rapporto — parte ricorrente ha instato per l'adempimento coattivo ed urgente del contratto stesso (sull'assunto dell'illegittimità/infondatezza della risoluzione per inadempimento comunicata dalla Fondazione) anziché per la relativa declaratoria di risoluzione. Con ciò determinando l'inutilizzabilità/inammissibilità dello strumento processuale prescelto.

Anche ove dovesse ritenersi indiziariamente accertata in questa sede l'illegittimità ovvero l'infondatezza della declaratoria di risoluzione, la stessa non potrebbe essere accolta.

Sembra corretto argomentare -- in termini generali -- che l'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratti a prestazioni corrispettive potrà fondatamente invocarsi (comunque solo in sede di cognizione ordinaria) soltanto in presenza di un comportamento dell'altro contraente che, non avendo assunto iniziative di sorta a valenza violativa dei propri obblighi, si limiti ad omettere ovvero a ritardare ingiustificatamente l'adempimento delle stesse. Qualora invece si lamentino comportamenti positivi di rilevante violazione degli obblighi patizialmente assunti l'unico rimedio coerentemente esperibile con tale premessa risulta esser l'azione di risoluzione per inadempimento con conseguente richiesta di risarcimento del danno che, qualora coinvolga diritti assoluti (o diritti relativi difficoltosamente quantificabili ex post), può trovare tutela anticipata ex art. 700 cpc. .

D) Sembra appena il caso di aggiungere che le suesposte argomentazioni debbono valere a maggior ragione anche a proposito del periculum in mora in relazione alla domanda di sequestro conservativo ; chi mostri di voler agire per l'adempimento di un contratto afferma, per ciò solo, l'interesse a mantenere il rapporto con quel contraente (il contraente originario) implicitamente denegando, per ciò solo, la sopravvenuta inaffidabilità del contraente stesso e dunque la possibilità del prodursi, medio tempore, di un pregiudizio per il proprio credito a cagione della condotta di quest'ultimo.

E) La peculiarità della fattispecie in esame, connotata dal rigetto per motivi processuali di una domanda la cui fondatezza sostanziale appare fortemente riscontrata in termini indiziari, autorizza la piena compensazione fra le parti delle spese della presente fase procedimentale.

P.Q.M.

Visto l'art.669septies Cpa.
RIGETTA il Ricorso di cui in premessa.
COMPENSA fra le Parti le Spese del Procedimento.
Si comunichi.
Spoleto, 15.06.2009

IL GIUDICE
(A. FORNACI)

Commenti (1)

Commento scritto da Zaratustra il 16 Giugno 2009 alle 16:17

La sentenza ha rigettato la richiesta di sequestro, ma ha anche largamente confermato la giustezza delle rivendicazioni di Mediavip contro il comportamento illecito della Fondazione.

L'ennesimo esempio dell'incapacità dell'amministrazione di gestire gli eventi cittadini.

Prima di andare a votare per il ballottaggio, leggetevi anche questo articolo sull'argomento:

<http://www.angeloloretoni.it/?p=953>

[Aggiungi un commento \[+\]](#)